

Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Consiglio di amministrazione 19/05/2023

Indice

Pagina

Premessa.....	4
SEZIONE – I Disposizioni di carattere generale.....	7
Art. 1 Normativa di riferimento.....	7
Art. 2 Definizioni.....	9
Art. 3 Il Comitato Amministratori indipendenti.....	17
Art. 4 Anagrafe controparti.....	19
Art. 5 Assetti organizzativi.....	19
SEZIONE – II Limiti alle attività di rischio.....	20
Art. 6 Limiti alle attività di rischio verso il singolo Soggetto Collegato	20
Art. 6 bis Misura massima delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti collegati ...	21
Art. 6 ter Flussi informativi direzionali.....	21
SEZIONE – III Ambito di applicazione ed esenzioni. Gestione operativa delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati. Procedure deliberative.....	22
Art. 7 Classificazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti collegati ...	22
Art. 8 Operazioni in autoregolamentazione	23
Art. 9 Avvio dell'iter di approvazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti collegati. Fase pre-deliberativa. Informativa preventiva	24
Art. 10 Deliberazioni.....	26
Art. 11 Procedura in caso di parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti ...	27
Art. 12 Operazioni di competenza dell'Assemblea.....	27
Art. 13 Operazioni per il tramite di Società controllate	28
Art. 14 Delibere quadro	29
Art. 15 Esenzioni e deroghe.....	30
Art. 16 Operazioni in regime art. 136 TUB	32
Art. 17 Rapporti con soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della direttiva 2013/36/UE.....	34
Art. 18 Operazioni compiute da dipendenti e collaboratori a contratto	34
Art. 19 Gestione delle operazioni successivamente alla loro conclusione	35
SEZIONE - IV Flussi informativi	36
Art. 20 Informativa al mercato	36
Art. 21 Segnalazioni di Vigilanza.....	37
Art. 22 Informativa finanziaria periodica.....	37
Art. 23 Informativa verso il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato Amministratori indipendenti.....	38

SEZIONE – V Controlli interni e responsabilità.....	39
Art. 24 Politiche in materia di controlli sulle attività di rischio e altre operazioni con soggetti collegati	39
Art. 25 Settori di attività e tipologie di rapporto economico con soggetti collegati e in potenziale conflitto d'interesse	39
Art. 26 Propensione al rischio nell'attività verso l'insieme dei soggetti collegati	40
Art. 27 Funzioni, unità organizzative coinvolte e responsabilità	40
SEZIONE - VI Approvazione e modifiche	42
Art. 28 Approvazione e modifiche	42

Premessa

Le particolari discipline adottate dalla Consob per le società con azioni quotate e diffuse tra il pubblico in misura rilevante (categoria, quest'ultima, nella quale rientra la Banca) e dalla Banca d'Italia per le banche e i gruppi bancari, nonché le norme bancarie sulle obbligazioni degli esponenti bancari, rendono necessario adottare procedure e controlli che si riferiscono a rapporti con insiemi di soggetti, parzialmente sovrapponibili, rispetto ai quali l'operatività della Banca e del gruppo alla stessa riconducibile è sottoposta a misure di tipo diverso: le "Parti Correlate", i "Soggetti Collegati", gli "Esponenti aziendali" e i soggetti ad essi riconducibili (tutti individualmente *infra* definiti).

Ai sensi di:

- Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche
- Parte Terza, Capitolo 11 - Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati (Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti)
- Art. 136 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche

il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca, con il parere favorevole del Comitato Amministratori indipendenti e col parere favorevole del Collegio sindacale, persegue l'obiettivo di presidiare il rischio che l'eventuale vicinanza delle Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni poste in essere nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili (i) distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, (ii) esposizioni della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, (iii) danni per gli azionisti, i depositanti e gli *stakeholders*; ciò anche al fine del rispetto dei limiti prudenziali definiti nella Circolare 285 con riferimento al Patrimonio di vigilanza.

In particolare, le operazioni che comportano assunzione di attività di rischio o altri trasferimenti di risorse, servizi o obbligazioni, a prescindere dalla pattuizione o meno di un corrispettivo, poste in essere con i summenzionati soggetti devono essere assoggettate a:

- processi di istruttoria e deliberazione capaci di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni concluse;
- informativa agli organi sociali per le stesse;
- informazione al mercato per le operazioni con Parti Correlate Consob;
- limiti prudenziali e adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;

come stabilito dalla applicabile disciplina stabilita da Consob e Banca d'Italia.

Pertanto, con il Regolamento, la Banca si dota di regole interne intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'*iter* di individuazione e di approvazione delle seguenti operazioni:

- le Operazioni con Parti Correlate ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob;
- le Operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia;
- le Operazioni con gli Esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 TUB.

Più specificamente, il presente Regolamento stabilisce:

- I. con riferimento ai rapporti con le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati:
 - (i) i criteri per identificare le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati;
 - (ii) i casi di esenzione dall'applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione agli organi e dalle regole di informativa al mercato;
 - (iii) le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati;
 - (iv) gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli organi sociali della Capogruppo aventi ad oggetto le operazioni con Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati;
 - (v) i presidi necessari ad assicurare verso il mercato l'informativa sulle operazioni con Parti Correlate Consob e l'informativa finanziaria periodica;
 - (vi) i limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
 - (vii) gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d'Italia sull'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
- II. con riferimento ai rapporti con gli esponenti delle banche e soggetti ad essi riconducibili ai sensi dell'art. 136 TUB:
 - (i) i criteri per identificare gli esponenti bancari e soggetti ad essi riconducibili;
 - (ii) le operazioni interessate e i casi di esenzione;
 - (iii) il processo di istruttoria e deliberazione delle operazioni.

La Banca ritiene inoltre opportuno avvalersi della facoltà concessa dalla Circolare 285 e dal Regolamento Consob di individuare, in via di autoregolamentazione, operazioni diverse da quelle con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati a cui applicare, in parte, le disposizioni del presente Regolamento.

Tutte le Società controllate sono tenute a recepire il presente Regolamento, che viene adottato dalla Capogruppo, come disciplina di gruppo, previa delibera dei rispettivi organi competenti, anche ai sensi dell'art. 61, comma 4, TUB. In particolare, il presente Regolamento trova integrale applicazione per le Società controllate, ad eccezione delle regole deliberative specificamente indicate per la Capogruppo. Ai fini dell'informativa da fornire agli organi, alle Autorità di Vigilanza e al mercato, la Banca provvede a raccogliere le informazioni che è necessario acquisire da tali società, nei casi in cui la normativa faccia ad esse riferimento.

Il presente Regolamento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito internet della Banca e messi a disposizione del pubblico.

SEZIONE – I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Normativa di riferimento

1. In forza di quanto disposto dall'art. 2391-*bis* cod. civ., gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate” realizzate direttamente o tramite Società controllate. L'organo di controllo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all'assemblea. In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate, approvato il 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 e successivamente modificato, da ultimo con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza (anche “TUF”) in materia di obblighi di informazione immediata. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina¹ e ha formulato specifiche richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione². La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
2. In linea con quanto indicato nell'art. 53, commi 4 ss., TUB, alla Banca d'Italia è demandato il compito di disciplinare, in coerenza con le indicazioni del CICR, i conflitti di interesse e le condizioni e i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, una influenza sulla gestione della banca o del Gruppo bancario nonché dei soggetti ad essi collegati. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d'Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, contenuta nel titolo V, cap. 5 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. Con l'aggiornamento n. 33 del 23 giugno 2020 la Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche” (di seguito anche “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” o “Circolare 285”) è stata integrata nella parte III con il nuovo cap. 11 avente ad oggetto la disciplina sulle “attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”, precedentemente contenuta nella sopra menzionata Circolare Banca d'Italia n. 263 del 17 dicembre 2006. Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del gruppo. La regolamentazione stabilita, come detto, mira a preservare l'oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di

¹ Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 n. DEM/10078683.

² Comunicazione Consob del 15 novembre 2010 n. DEM/10094530.

allocazione delle risorse e l'esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati.

3. L'art. 136 TUB disciplina le speciali condizioni che devono essere rispettate dalle banche italiane per la stipulazione di rapporti economici con i propri esponenti bancari³. La norma prescrive gli adempimenti necessari a superare il divieto posto in termini generali per gli "esponenti" delle banche italiane (intesi come i soggetti che svolgono "funzioni di amministrazione, direzione o controllo" in tali società) di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca nella quale gli stessi soggetti esercitano la propria carica di esponente. Tale divieto è superabile soltanto previa attivazione di una speciale procedura deliberativa (deliberazione favorevole dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con esclusione del voto dell'esponente interessato, e voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo). La violazione della citata norma è sanzionata anche penalmente.
4. Resta ferma, per quanto riguarda l'informazione finanziaria periodica, l'applicazione delle norme di legge e dei principi contabili internazionali ai fini della predisposizione del bilancio annuale e semestrale (in conformità allo IAS 24), che include una specifica rendicontazione delle operazioni con Parti Correlate, come definite dai principi stessi⁴. A tale normativa contabile sono tenute a dare applicazione tutte le società del gruppo che utilizzano i principi IAS, dovendo a tal fine avere riguardo alla rendicontazione delle operazioni effettuate da ciascuna di tali società anche con le proprie Parti Correlate.
5. Restano ovviamente ferme le disposizioni speciali e di diritto societario comune che presidiano il conflitto di interessi relativo ai rapporti con alcune specifiche Parti Correlate, quali ad esempio gli azionisti e i componenti degli organi di amministrazione (art. 2391 cod. civ. e le connesse disposizioni sugli illeciti penali di cui agli artt. 2629-*bis* e 2634 cod. civ., art. 2373 cod. civ., art. 53, comma 4, TUB).
6. Si richiama infine la necessità di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate, così come previsto nell'atto di emanazione del 35° aggiornamento⁵ alla Circolare Banca d'Italia n. 285.

³ Si rammenta che il testo dell'art. 136 TUB è stato sensibilmente modificato dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (Legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - c.d. "D.L. Crescita *bis*") e più recentemente dal D.lgs. 12 maggio 2015 n. 72.

⁴ A tale riguardo occorre notare che le modifiche apportate al Regolamento operazioni con parti correlate mediante Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 hanno riguardato, tra l'altro, la definizione di parte correlata, in relazione alla quale è stato inserito un rinvio mobile alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali pro tempore vigenti.

⁵ Emanato in data 2 luglio 2021.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini di questo Regolamento si intende per:

Amministratori indipendenti	gli amministratori BPAA in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, dalla legge e dalle norme di vigilanza per le banche, tempo per tempo vigenti
Amministratori non correlati	gli amministratori della Banca diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte, ai sensi del Regolamento Consob
Amministratori coinvolti nell'operazione	gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca, ai sensi del Regolamento Consob
Affari societari e legali	ha il ruolo di centro gestore di tutte le attività di ambito societario della Banca e dei rapporti con gli organi amministrazione e controllo, oltre che con le Autorità di Vigilanza. Assicura l'attività, fornendo il relativo supporto, degli organi sociali della Banca e la consulenza per tutti gli aspetti di natura societaria
Assemblea	l'assemblea degli azionisti della Banca
Attività di rischio	le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi
Banca o Capogruppo o BPAA	Banca Popolare dell'Alto Adige
Consiglio di amministrazione (Cda)	l'"organo con funzione di supervisione strategica e di gestione" della Capogruppo, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della Banca, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche
CICR	Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
Collegio sindacale (Cs)	l'organo aziendale della Capogruppo con "funzione di controllo" che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, anche a livello di gruppo
Comitato Amministratori indipendenti (CAi)	il comitato consiliare composto da amministratori che, previo formale accertamento, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, che assolve alla funzione di valutare le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati
Comitato Rischi (CR)	il Comitato consiliare composto da amministratori non esecutivi in prevalenza indipendenti; il CR è deputato all' <i>assessment</i> dei rischi e assolve funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Cda in materia di governo del rischio Banca
Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard	condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Banca (ovvero le Società controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo
Consob	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Controllo, congiunto	<p>Controllo per la definizione di “controllo” e “controllo congiunto”, il <u>Regolamento Consob</u> rinvia all'IFRS 10 (Bilancio consolidato) e all'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto).</p> <p>Si ha controllo di un'entità oggetto di investimento quando vi è esposizione a rendimenti variabili, o si detengono diritti su tali rendimenti derivanti dal rapporto con la stessa e nel contempo vi è la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando potere sull'entità. Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> il potere sull'entità oggetto di investimento; l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento; la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti. <p>Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.</p> <p>Secondo la <u>Disciplina Banca d'Italia</u> “il controllo, ai sensi dell'art. 23 TUB è quello previsto dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di Società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto”</p>
Dirigenti con responsabilità strategiche	<p>secondo il Regolamento Consob, che richiama la definizione di cui allo IAS 24, paragrafo 9, “i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa”</p> <p>La Banca ricomprende in tale categoria gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci (effettivi e supplenti), il Direttore generale, i Vicedirettori generali, i Direttori di Direzione centrale, i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.</p>
Disposizioni di Vigilanza per le Banche o Circolare 285	<p>le disposizioni di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti (<i>cfr.</i> in particolare, disciplina sulle “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui alla Parte Terza, Capitolo 11).</p>
Esperto indipendente	<p>la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito</p>

Esponenti aziendali	secondo le Disposizioni Banca d'Italia "gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende nel sistema di amministrazione tradizionale gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti); nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale"
Funzione Antiriciclaggio	funzione di controllo cui è attribuita la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio
Funzione Compliance	funzione di controllo che presidia il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (per esempio statuti, codici di condotta e codici di autodisciplina)
Funzione Internal Audit	funzione che opera con indipendenza con l'obiettivo di vigilare sul regolare andamento dell'operatività e dell'evoluzione dei rischi, nonché a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei controlli interni
Funzione Risk Management	funzione che collabora all'attuazione delle politiche di governo dei rischi attraverso un adeguato processo di gestione degli stessi
Funzioni di controllo	collettivamente, la Funzione <i>Compliance</i> , la Funzione <i>Risk Management</i> , la Funzione <i>Internal Audit</i> e la Funzione Antiriciclaggio
GDPR	il Regolamento (Ue) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
Gruppo bancario	collettivamente, la Banca e le Società controllate appartenenti al gruppo bancario BPAA
IAS 24	il principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate
Influenza notevole	per la definizione del termine "influenza notevole", il Regolamento Consob rinvia allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) ai sensi del quale "l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto". Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente; o
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali".

Secondo la Disciplina Banca d'Italia "l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto"

Interesse significativo

l'interesse di una Parte Correlata Consob tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con Parti Correlate della Banca. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca e le Società controllate e collegate, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 21 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010

Operazioni

accordi tra BPAA e controparti che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizio o obbligazione, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo

Operazioni compiute per il tramite di Società controllate

le operazioni effettuate da Società controllate dalla Banca con Parti Correlate Consob o con Soggetti Collegati a BPAA

Operazioni con Parti Correlate Consob

le operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob

Operazioni con Soggetti Collegati	le operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia Collegati
Operazioni di Importo Esiguo	le operazioni con Soggetti Collegati o Parti Correlate Consob come indicate in questo Regolamento
Operazioni di Maggiore Rilevanza	le operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati individuate in questo Regolamento
Operazioni di Minore Rilevanza	le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo
Operazioni in regime art. 136 TUB⁶	gli accordi tra BPAA e (entro il più ampio perimetro dei soggetti collegati) le seguenti controparti (i) gli Esponenti aziendali (ii) le società e imprese, anche non societarie, controllate dall'Esponente aziendale
Operazioni ordinarie	le Operazioni di Minore Rilevanza così individuate in questo Regolamento
Organi aziendali	collettivamente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione generale della Capogruppo
Organo di gestione CRD V	Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo come precisato mediante atto di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 35° aggiornamento – Governo societario
Parti Correlate Banca d'Italia	l'insieme delle Parti Correlate come definite dalle Disposizioni Banca d'Italia, ossia: <ul style="list-style-type: none"> a) gli Esponenti aziendali della Banca e delle società appartenenti al gruppo; b) i titolari di una partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 TUB, nella Banca (o in altre società appartenenti al gruppo) e chi esercita diritti ad essa inerenti, nonché chiunque detenga il controllo della Banca o di altre società appartenenti al gruppo; c) i soggetti, diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca o di altre società appartenenti al gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; d) le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole

⁶ Sono Operazioni in regime art. 136 TUB, le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi inclusi gli incarichi professionali e gli atti di compravendita che la Banca compie con le controparti indicate nella relativa definizione, comprese le ditte individuali dell'esponente, gli studi associati, le società semplici e in nome collettivo da lui partecipati, le società per accomandita di cui l'esponente sia accomandatario, le società di persone di cui egli sia socio d'opera.

Nelle Operazioni in regime art. 136 TUB sono ricomprese, fra le altre, le transazioni a valere di conti cointestati con l'esponente, le operazioni per interposta persona (coniuge, parente, fiduciario dell'esponente), le operazioni su finanziamenti accordati prima che il soggetto diventasse esponente (condizioni: tassi; commissioni, spese; revisioni ecc.) e, in via generale, ogni operazione riconducibile ad altre tipologie di rapporto, rilevanti secondo il principio interpretativo indicato al 2° comma di questo art. 2.

L'esponente aziendale è obbligato a trasparenza.

Parti Correlate Consob

l'insieme delle Parti Correlate definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e richiamate in Appendice al Regolamento Consob, ovvero:

"Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]".

Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia

una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite Società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione 1, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui ai punti c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili

Parti Correlate CRD V

si intendono

	<p>i) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un componente dell'organo di gestione ai sensi della CRD V (soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo⁷), nonché</p> <p>ii) l'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o uno dei soggetti di cui al punto i) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo</p>
Patrimonio di vigilanza	l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi equivalente al 'totale fondi propri'
Referente/i	il/i componente/i del Comitato Amministratori indipendenti al/ai quale/i il Comitato stesso attribuisca l'incarico di seguire le fasi delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione, qualora la stessa sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza
Regolamento	il presente regolamento
Regolamento Consob	il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni
Regolamento Emittenti	il regolamento adottato con delibera della Consob in data 14 maggio 1999, n. 11971 e successivi aggiornamenti
Regolamento MAR	il Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato
Responsabile dell'Operazione	sono i collaboratori della Banca o delle Società controllate di volta in volta responsabili dello svolgimento di un'operazione
Società Controllata/e	le Società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo
Soggetti Collegati	l'insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate Banca d'Italia (anche Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia) e dai Soggetti Connessi
Soggetti Connessi	<p>ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia, sono soggetti connessi alle Parti Correlate Banca d'Italia:</p> <p>(i) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia</p> <p>(ii) i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate ai punti (b) e (c) della definizione di Parti Correlate Banca d'Italia ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia</p> <p>(iii) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate da questi ultimi</p>
Statuto	lo statuto sociale della Banca
Stretti familiari	i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e richiamati in Appendice al Regolamento Consob, ovvero: "si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano

⁷ La definizione di "membri dell'organo di gestione" è resa nell'atto di emanazione al 35° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Disposizioni di Vigilanza per le banche.

	<p>influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:</p> <p>(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;</p> <p>(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;</p> <p>(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente". Secondo la Disciplina Banca d'Italia "gli stretti familiari sono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo"</p>
Testo Unico Bancario o TUB	Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche
Testo Unico sulla Finanza o TUF	Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche
Totale fondi propri (FP)	indica la dotazione patrimoniale a copertura del rischio di credito, di mercato e operativo da attività bancaria

2. Principi interpretativi delle definizioni:

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Art. 3 Il Comitato Amministratori indipendenti

1. Le Disposizioni Banca d'Italia e il Regolamento Consob dispongono che per lo svolgimento dei compiti affidati agli Amministratori indipendenti in materia di valutazione di operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, le banche costituiscano un apposito comitato endoconsiliare.
2. In conformità a detta previsione, la Banca ha istituito, con delibera del Consiglio di amministrazione, il Comitato, composto esclusivamente da Amministratori indipendenti ai sensi dello Statuto, soggetto a rinnovo periodico, con doveri e poteri indicati anche in questo Regolamento. Composizione e funzionamento del Comitato Amministratori indipendenti sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.
3. Il Comitato Amministratori indipendenti (e coloro che agiscono in sua sostituzione quando quest'ultimo non può operare, ai sensi del successivo paragrafo 5):
 - 3.1. nelle delibere sull'adozione e sulle modifiche di questo Regolamento, rilascia preventivo parere vincolante al Consiglio di amministrazione;
 - 3.2. nella deliberazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, esprime all'organo deliberante un motivato parere preventivo e non vincolante sull'interesse della Banca al compimento di tali operazioni nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni; tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Amministratori indipendenti;
 - 3.3. nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, viene coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere, se ritenuto dal Comitato stesso, per il tramite di uno o più Referenti, informazioni nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
 - 3.4. nella gestione dell'anagrafe controparti di cui *infra*, provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione dell'onere di censimento risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica;
 - 3.5. nello svolgimento delle attività di competenza, può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta a spese della Banca, sulla base del budget di spesa annuale approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere del Collegio sindacale; il Comitato Amministratori indipendenti verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti, anche sulla base di una dichiarazione rilasciata dagli stessi, considerando le eventuali relazioni

economiche, patrimoniali e finanziarie di cui al paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob⁸.

4. Il parere del CAi può essere favorevole o contrario.

È favorevole quando: (i) manifesta l'integrale condivisione dell'operazione; (ii) pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; (iii) le indicazioni a cui è subordinata la conclusione o l'esecuzione dell'operazione siano effettivamente rispettate; in tal caso l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi sociali.

È "negativo" quando gli elementi di dissenso sono tali da inficiare il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere condizionato a rilievi è da ritenersi "negativo" almeno sino all'integrazione delle condizioni richieste⁹.

5. I componenti del Comitato Amministratori indipendenti sono "non correlati" quando sono diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati ovvero quando non abbiano interessi, per conto proprio o di terzi, nell'operazione. I componenti del Comitato che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione sono tenuti a darne notizia agli altri componenti, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e non partecipano né assistono alle sedute del Comitato riguardanti l'operazione che determina l'impedimento. Le regole di funzionamento e di organizzazione del Comitato assicurano che ne facciano parte solo componenti indipendenti e non correlati. Qualora la composizione del Comitato non soddisfi tali requisiti, essa dovrà essere integrata, di volta in volta, con delibera del Consiglio di amministrazione. Qualora uno o più amministratori indipendenti siano impossibilitati a partecipare ai lavori del Comitato Amministratori indipendenti ovvero, in un'operazione abbiano dichiarato il loro interesse per sé o per terzi, le funzioni sono esercitate singolarmente dall'unico Amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. Qualora l'integrazione del Comitato Amministratori indipendenti non sia resa possibile a causa dell'assenza di un numero sufficiente di Amministratori indipendenti non correlati, il parere sarà reso dal Collegio sindacale ovvero da un soggetto terzo indipendente. Nell'ipotesi di rilascio del parere da parte del Collegio sindacale, i componenti di detto organo, ove abbiano un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, ne danno notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

⁸ Si tratta delle "eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti".

⁹ Affinché il parere dei Amministratori indipendenti possa essere considerato "favorevole" è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione sull'operazione.

Art. 4 Anagrafe controparti

1. La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i soggetti da censire sulla base delle informazioni disponibili e registra e aggiorna in apposito archivio elettronico di interfaccia con le strutture operative aziendali le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati, nel rispetto della normativa ex GDPR.
2. L'aggiornamento dell'anagrafe dei soggetti che rilevano ai fini di questo Regolamento è effettuato in via continuativa da Affari societari e legali.
3. Gli Esponenti aziendali comunicano per iscritto al momento della nomina i dati relativi ai Soggetti loro Connessi, ai propri affini entro il 2° grado nonché altre eventuali circostanze rilevanti.
4. I soggetti di cui al precedente paragrafo 3 sono tenuti, in ogni caso, a comunicare, senza ritardo, ad Affari societari e legali le variazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei Soggetti ad essi Connessi e dei loro Stretti Familiari, compresi gli affini entro il 2° grado.

Almeno una volta all'anno, Affari societari e legali richiede agli Esponenti aziendali la verifica dei dati presenti in anagrafe controparti.

5. I Dirigenti con responsabilità strategiche comunicano per iscritto al momento della nomina i dati relativi agli stretti familiari conviventi, con l'invito a comunicare senza indugio le variazioni rilevanti.
6. Qualora una Società controllata, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nella predetta anagrafe, dovrà darne tempestiva comunicazione ad Affari societari e legali che provvederà a verificare le informazioni raccolte e, se necessario, ad aggiornare l'anagrafe medesima.
7. Per le ipotesi previste in via di autoregolamentazione, di cui *infra*, il Comitato Amministratori indipendenti interviene pronunciandosi in merito all'attivazione dei presidi.

Art. 5 Assetti organizzativi

1. I presidi delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati sono allocati nelle unità organizzative della Banca.
2. La Banca ha attuato applicativi informatici e processi operativi di monitoraggio delle attività di rischio cumulate per singola Parte Correlata Consob e Soggetto Collegato e per l'insieme di tali soggetti.
3. I processi e gli *iter* di procedura IT sono impostati in considerazione degli attributi di rilevanza delle operazioni poste in essere con una Parte Correlata Consob, un Soggetto Collegato ovvero un Soggetto in autoregolamentazione. Per le operazioni non assistite dal sistema informativo di anagrafe controparti, i servizi proponenti sono tenuti a verificare sin dalla fase istruttoria se vi sia controparte correlata o connessa nell'affare con la Banca e, in caso affermativo, devono avviare le procedure di presidio prescritte da questo Regolamento.

SEZIONE – II Limiti alle attività di rischio

Art. 6 Limiti alle attività di rischio verso il singolo Soggetto Collegato

1. La Banca e le Società controllate appartenenti al Gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di ogni singolo Soggetto collegato entro i limiti prudenziali commisurati al Patrimonio di vigilanza consolidato in ragione della rischiosità per tipologia di controparte come qui di seguito indicato:

	Esponente aziendale	Partecipante di controllo o in grado di esercitare influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziari		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Nel caso in cui tra la Banca e/o le Società controllate appartenenti al Gruppo bancario e il Soggetto Collegato intercorrano rapporti comportanti limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

2. Le attività di rischio sono ponderate, secondo i fattori di mitigazione previsti dalla disciplina di Vigilanza in presenza di forme di protezione del credito.
3. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal Patrimonio di vigilanza.
4. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.
5. Sono escluse dai limiti le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo.
6. L'esposizione delle attività di rischio verso i singoli soggetti collegati è monitorata a sistema dalla Funzione Risk management; la Direzione Crediti assicura in via continuativa, sull'esito del monitoraggio, il rispetto dei limiti prudenziali indicati al precedente comma 1.
7. In caso di superamento, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, dei limiti prudenziali il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, predispone entro 45 giorni dallo sconfinamento un piano di rientro e lo trasmette a Banca d'Italia, completo dei verbali degli organi aziendali, entro 20 giorni dalla delibera. Le

eccedenze rilevano ai fini della determinazione del capitale interno complessivo secondo le prescrizioni di Vigilanza prudenziale.

8. Attraverso il sistema dei controlli fidi e i controlli di linea¹⁰ la Direzione Crediti competente opera adeguati presidi normativi e procedurali per l'eventualità di conclusione patologica delle operazioni di assunzione di attività di rischio. Per le operazioni con Soggetti collegati che presentino posizioni non *in bonis*, non trovano applicazione le semplificazioni procedurali indicate al successivo art. 15.

Art. 6 bis Misura massima delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti collegati

1. L'attività di rischio nei confronti della totalità dei soggetti collegati non può eccedere i limiti prudenziali stabiliti dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle modalità indicate alla seguente Sezione V (Controlli interni e responsabilità).

Art. 6 ter Flussi informativi direzionali

1. La Funzione Risk management riporta nella relazione trimestrale sui rischi al Comitato Rischi e al Consiglio di amministrazione sulle soglie di tolleranza RAF il profilo di rischio relativo all'esposizione nei confronti dei Soggetti Collegati.
2. La relazione è integrata dell'esito di monitoraggio su posizioni anomale.

¹⁰ Cfr. art. 23: Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio.

SEZIONE – III Ambito di applicazione ed esenzioni. Gestione operativa delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati. Procedure deliberative

Art. 7 Classificazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti collegati

1. Operazioni di Maggiore Rilevanza: ai fini del presente Regolamento sono Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle in cui il cui controvalore in almeno uno dei seguenti indici di rilevanza supera la soglia del 5%:

(i) rapporto tra controvalore dell'operazione e totale fondi propri della Banca (*indice di rilevanza del controvalore*)¹¹;

(ii) rapporto tra totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale dell'attivo della Banca (*indice di rilevanza dell'attivo*)¹²;

(iii) rapporto tra totale delle passività dell'entità acquisita e il totale dell'attivo della Banca (*indice di rilevanza delle passività*)¹³.

Ai fini dei predetti rapporti, i dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale – consolidato, se redatto. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso del medesimo esercizio, con la stessa Parte Correlata Consob e/o Soggetto Collegato, o con Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati sia a questi ultimi sia alla Banca, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza nonché dei limiti rispetto ai Fondi propri previsti dalle Disposizioni Banca d'Italia.

2. Operazioni di Minore Rilevanza: Ai fini del presente Regolamento, le operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono considerate Operazioni di Minore Rilevanza, ove non ricomprese nei casi di esenzione per importo esiguo di cui *infra*.

3. Operazioni a carattere omogeneo: Ai fini del presente Regolamento sono Operazioni a carattere omogeneo quelle che, indipendentemente dalla maggiore o minore rilevanza, sono sufficientemente determinabili a priori e omogenee tra di loro, in termini di condizioni applicate e caratteristiche generali. Per tali operazioni, qualora le stesse siano effettuate continuativamente con specifiche categorie di Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, è possibile predisporre apposite delibere-quadro, ai sensi del successivo art. 14 del Regolamento.

¹¹ Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: (i) per le componenti in denaro, l'ammontare corrisposto alla/dalla controparte; (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* degli stessi determinato alla data dell'operazione; (iii) per le operazioni di finanziamento e concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

¹² Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione rileva l'indice di rilevanza dell'attivo. Per totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione si intende: (i) per le operazioni che hanno effetto sul perimetro di consolidamento, il valore del totale dell'attivo dell'entità; (ii) per le operazioni che non hanno effetto sul perimetro di consolidamento, qualora siano acquisizioni di partecipazioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte, oppure, qualora siano cessioni di partecipazioni, il corrispettivo dell'attività ceduta; (iii) per le operazioni diverse dalle precedenti, qualora siano acquisizioni di altre attività, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività oppure, qualora siano cessioni, il valore contabile dell'attività.

¹³ Ai fini del calcolo dell'indice in esame, i dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

4. Operazioni ordinarie: Ai fini del presente Regolamento sono Operazioni ordinarie le Operazioni di Minore Rilevanza che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa, intesa come attività bancaria e finanziaria ai sensi dell'art. 10 TUB, prestazioni di servizi di investimento ai sensi dell'art.1, comma 5, TUF; tali operazioni sono, nella loro varietà, riconducibili, a titolo esemplificativo, a:

- (i) attività di raccolta e impieghi;
- (ii) servizi di investimento e relativi servizi accessori;
- (iii) operazioni su portafogli di proprietà;
- (iv) accordi commerciali per la distribuzione di prodotti e servizi;
- (v) contenziosi e transazioni.

Non sono comunque Operazioni ordinarie

(i) quelle non ascrivibili all'attività "tipica" della Banca, quali, ad esempio: (a) le attività di compravendita, locazione attiva e passiva e gestione di beni immobili; (b) i contratti di ciclo passivo (contratti d'opera, economato, *advisory* e consulenza); (c) le operazioni di *marketing* (pubblicità, sponsorizzazioni e liberalità); (d) esternalizzazione di servizi e funzioni importanti; nonché

(ii) le operazioni societarie straordinarie, quali, a titolo esemplificativo, fusioni, compravendita di rami d'azienda, scissioni.

5. Operazioni di Importo Esiguo: Ai fini del presente Regolamento le Operazioni di Importo Esiguo sono quelle individuate all'art. 15¹⁴.

Art. 8 Operazioni in autoregolamentazione

1. In aggiunta a quanto precede e fermi restando i limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio verso singoli clienti o gruppi di clienti, la Banca ritiene di applicare, in via di autoregolamentazione, ad un'ulteriore tipologia di operazioni, di cui al presente articolo, taluni presidi del presente Regolamento.

Nei confronti di tale categoria trova applicazione, in via volontaria, la disciplina prevista dal presente Regolamento in termini di:

- processi di istruttoria e deliberazione capaci di assicurare correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni concluse;
- informativa agli organi sociali.

¹⁴ La Circolare 285 stabilisce che il controvalore di ciascuna operazione "di importo esiguo" non debba in ogni caso eccedere: per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di euro, la soglia di 250.000 euro; per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di euro, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% dei fondi propri. Per quanto riguarda la definizione di controvalore essa è coerente con quella riportata nell'ambito delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Resta fermo, in ogni caso, che non troveranno applicazione, neppure in via volontaria, gli ulteriori presidi procedimentali, deliberativi ed informativi previsti nel presente Regolamento.

2. Sono incluse nel novero:

i) le operazioni per le quali il Comitato Amministratori indipendenti, su richiesta motivata delle strutture interne della Banca¹⁵, ritenga opportuno attivare il presidio previsto in via di autoregolamentazione;

ii) le operazioni nei confronti delle quali sia stata dichiarata la sussistenza di un interesse da parte di un esponente aziendale. Qualora uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, Direttore generale o Vicedirettori generali della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale della Banca, specificando la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

3. Ad Affari societari e legali è demandato il compito di presidiare le posizioni soggette ad autoregolamentazione al fine di garantire il presidio solo là dove effettivamente necessario. Allo scopo di poter disporre di informazioni aggiornate inerenti il perimetro in autoregolamentazione, ma anche in ottica di rafforzamento dei presidi volti all'identificazione dei potenziali conflitti di interesse e delle relazioni di ampio spettro che coinvolgono gli esponenti aziendali, è prevista la verifica periodica (semestrale) delle posizioni presidiate in via di autoregolamentazione. A tal fine viene fornito agli esponenti sopra indicati un elenco dei 30 gruppi con la maggiore esposizione creditizia e di quelli nei cui confronti è già stata resa *disclosure* affinché gli esponenti possano dare notizia in merito ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione.

4. L'operazione in autoregolamentazione è assoggettata, in via volontaria, alla disciplina prevista all'art. 9 e 10 nella parte relativa al rilascio del parere non vincolante da parte del Comitato Amministratori indipendenti e alla delibera del Consiglio di amministrazione, nonché all'informativa agli organi societari di cui *infra*.

Art. 9 Avvio dell'iter di approvazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti collegati. Fase pre-deliberativa. Informativa preventiva

1. La fase pre-deliberativa delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale di cui alle disposizioni applicabili. In particolare, devono essere oggetto di analisi le motivazioni e l'interesse della Banca all'operazione, oltre che gli effetti della medesima operazione sulla Banca stessa/Società controllata e sul Gruppo dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

¹⁵ Attività di norma demandata all'Area Affari societari e legali che funge anche da Segreteria del CAI.

2. Il Responsabile dell'operazione non appena possibile, in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili, verifica:
 - 2.1. se la controparte è una Parte Correlata Consob, un Soggetto Collegato ovvero un Soggetto in autoregolamentazione;
 - 2.2. se le verifiche di cui al punto precedente danno esito positivo, comunica senza indugio, ad Affari societari e legali tutte le informazioni relative all'operazione, quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione, le condizioni della stessa ed ogni ulteriore elemento utile per l'accertamento di cui al successivo comma.
3. Affari societari e legali accerta:
 - 3.1. se l'operazione è una Operazione con una Parte Correlata Consob, un Soggetto Collegato ovvero un Soggetto in autoregolamentazione;
 - 3.2. se l'operazione rientra in una delle ipotesi di esenzione nonché, per le operazioni con o tra Società controllate, se sussistono (o meno) interessi significativi di altre Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati;
 - 3.3. se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro;
 - 3.4. se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure come Operazione di Minore Rilevanza.
4. Ai fini dell'accertamento dei predetti elementi, Affari societari e legali può consultarsi:
 - con il Comitato Amministratori indipendenti, cui può richiedere un preventivo parere sulle questioni di cui al punto 3.2;
 - con la Funzione di Risk Management per identificare le operazioni di cui al punto 3.4.
5. Affari societari e legali – qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza ovvero come operazione rilevante in auto-regolamentazione e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del presente Regolamento (*cf.* art. 15) ovvero come operazione in attuazione di una Delibera-Quadro (*cf.* art. 14) – avvia l'iter procedurale mettendo a disposizione del Comitato Amministratori indipendenti, con il supporto delle strutture interne competenti:
 - 5.1. una descrizione dell'operazione, l'indicazione del valore, delle condizioni e l'indicazione circa la sua qualificazione come operazione di Maggiore Rilevanza;
 - 5.2. l'indicazione della Parte Correlata Consob, Soggetto Collegato o Soggetti in autoregolamentazione del Regolamento coinvolti e della natura della correlazione,
 - 5.3. l'illustrazione della convenienza per la Banca al compimento dell'operazione e degli eventuali rischi, l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti e gli oggettivi elementi di riscontro qualora le condizioni siano indicate Equivalenti a quelle di Mercato o Standard; nonché

5.4. ogni altra informazione utile al Comitato Amministratori indipendenti per l'espletamento dei relativi compiti.

6. Il Presidente del Comitato convocherà senza indugio il Comitato medesimo per esaminare e valutare le informazioni ricevute e dare avvio all'attività istruttoria funzionale all'esame dell'operazione ed alla redazione del parere di cui *infra*. A tal fine il Comitato potrà (a) richiedere l'assistenza dei responsabili delle funzioni interne della Banca, (b) attribuire ad uno o più dei propri componenti, che assumerà la qualifica di Referente/i, l'incarico di seguire le fasi delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione, qualora la stessa sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza; (c) avvalersi di uno o più esperti indipendenti, di propria scelta, a spese della Banca.
7. Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza il Comitato riceve un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e può richiedere, mediante l'eventuale Referente, informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

All'esito dell'attività di cui ai precedenti commi, il Consiglio di amministrazione viene informato circa le determinazioni assunte dal Comitato.

Art. 10 Deliberazioni

1. Le Operazioni di Minore Rilevanza, le Operazioni di Maggiore Rilevanza nonché le operazioni rilevanti in auto-regolamentazione sono sottoposte a: (i) preventivo parere motivato non vincolante del Comitato Amministratori indipendenti sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; e (ii) salvo quando è competente a deliberare l'Assemblea - cfr. art. 12¹⁶.
2. Le strutture interne, in relazione agli argomenti di propria competenza, forniscono al Consiglio di amministrazione con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate in merito alle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza o alle operazioni rilevanti in autoregolamentazione corredate del parere motivato del Comitato Amministratori indipendenti (rappresentando eventuali carenze riscontrate).
3. Il Comitato Amministratori indipendenti rappresenta agli organi competenti a deliberare le carenze e/o le inadeguatezze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa delle operazioni.
4. L'operazione viene successivamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione. La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:
 - (i) all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;

¹⁶ Le deliberazioni su Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono di norma riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, salvo che per legge o statuto siano attribuite all'Assemblea ed eccetto per le previsioni di esenzioni e deroghe di cui all'. La riserva include le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite o a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto di questo Regolamento.

(ii) alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni; e

(iii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera e il verbale deve recare adeguata evidenza.

5. Nel caso in cui l'operazione venga deliberata in presenza di un parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato Amministratori indipendenti, si applica il successivo articolo.

Art. 11 Procedura in caso di parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti

1. L'espressione di un eventuale giudizio sfavorevole anche solo su un singolo aspetto dell'operazione costituisce circostanza idonea a considerare "negativo" il parere; il parere condizionato a rilievi è da ritenersi "sospensivo" almeno sino all'integrazione delle condizioni richieste¹⁷.
2. Le Operazioni di Minore Rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti, a condizione che la delibera fornisca analitica motivazione delle ragioni per cui essa è comunque assunta e dia puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Amministratori indipendenti.
3. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di amministrazione nonostante il parere contrario o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti, previo rilascio di un parere non vincolante del Collegio sindacale. A tal fine è prontamente fornita ai componenti del Collegio sindacale un'informativa inerente alle analisi interne della Società, il parere del Comitato Amministratori indipendenti, nonché le valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti, se nominati.
4. Qualora il Collegio sindacale rilasci, a sua volta, un parere negativo o condizionato, il Consiglio di amministrazione potrà comunque deliberare sull'operazione fornendo analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene assunta e dando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Amministratori indipendenti e dal Collegio sindacale.

Art. 12 Operazioni di competenza dell'Assemblea

1. Quando un'Operazione con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure sopra descritte in relazione alla fase pre-deliberativa e deliberativa si applicano,

¹⁷ Affinché il parere del Comitato possa essere considerato "favorevole" è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione sull'operazione.

mutatis mutandis, alla fase della proposta di deliberazione che il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

2. La proposta di delibera approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca reca evidenza delle argomentazioni svolte dal Comitato Amministratori indipendenti e dagli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.
3. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere sottoposte dal Consiglio di amministrazione all'Assemblea nonostante il parere contrario o condizionato a rilievi da parte del Comitato Amministratori indipendenti previo rilascio di un parere non vincolante del Collegio sindacale. A tal fine è prontamente fornita ai componenti del Collegio sindacale un'informativa inerente alle analisi interne della Società, il parere del Comitato Amministratori indipendenti, nonché le valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti, se nominati. Qualora il Collegio sindacale rilasci, a sua volta, un parere negativo o condizionato, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare di sottoporre all'Assemblea la proposta di deliberazione sull'operazione, fornendo analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene assunta e dando puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Amministratori indipendenti e dal Collegio sindacale.
4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo da pubblicarsi in occasione di operazioni di maggiore rilevanza¹⁸ la Banca, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. La Banca può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Art. 13 Operazioni per il tramite di Società controllate

1. Le procedure previste da questo Regolamento si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati sia compiuta da una Società controllata¹⁹ della Banca e il Consiglio di amministrazione della Banca, per scelta autonoma, prescrizioni di codici di autodisciplina adottati o per imposizione di legge, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.
2. L'organo competente della Capogruppo (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Amministratori indipendenti, può di volta in volta proporre al Consiglio di amministrazione che le procedure di cui al paragrafo 1 siano applicate dalla Capogruppo anche per le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati autonomamente compiute dalle Società controllate dalla stessa.
3. Al fine di consentire alla Banca il rispetto dei limiti consolidati per l'assunzione delle attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dalla Circolare 285, le Società controllate appartenenti al Gruppo Bancario devono in ogni caso informare la Banca in merito alle

¹⁸ Cfr. Art. 5, Regolamento Consob n. 17221 del 12.03.2010 e successive modifiche.

¹⁹ La procedura trova applicazione tanto nei confronti di società italiane che estere.

operazioni con Soggetti Collegati dalle stesse poste in essere quanto prima e in ogni caso entro 5 giorni dal compimento dell'operazione.

Art. 14 Delibere quadro

1. Per le Operazioni a carattere omogeneo o realizzate in esecuzione di un disegno unitario possono essere istituite delibere quadro, approvate secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate.
2. Le delibere-quadro devono:
 - (i) avere una durata limitata a un anno;
 - (ii) rispettare i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza delle operazioni a cui ineriscono, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento (tra i quali, il prevedibile importo massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento);
 - (iii) prevedere un *plafond* massimo a livello consolidato²⁰, nel rispetto dei limiti prudenziali e indicare la convenienza delle operazioni per il gruppo e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; e
 - (iv) prevedere una completa informativa trimestrale al Consiglio di amministrazione in merito alla loro attuazione a cura di Affari societari e legali.
3. Le singole operazioni compiute a valere su delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste per la fase pre-deliberativa, né a parere.
4. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del Consiglio di amministrazione, la Banca pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, individuato nella delibera-quadro, superi taluna delle soglie per individuare un'Operazione di Maggiore Rilevanza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate.
5. Ove un'operazione, seppure inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione.

²⁰ Ai fini della fissazione del *plafond*, il gruppo tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Art. 15 Esenzioni e deroghe

1. Operazioni di importo esiguo

Sono ritenute di Importo esiguo ai fini del profilo di rischio le Operazioni il cui controvalore singolarmente considerato non ecceda, in caso di concessione di credito:

- 200.000 euro per le persone fisiche;
- 400.000 per le persone giuridiche.

1.1. A tali operazioni la Banca non applica i presidi previsti per la fase pre-deliberativa e di delibera di questo Regolamento (*cf.* precedenti artt. 9 e 10), tenendo comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.

In particolare, al fine di evitare possibili elusioni del Regolamento (compimento di più operazioni, affini per tipo di operazione e annualità di riferimento, che, insieme, superano la soglia di esenzione), la Banca monitora le operazioni compiute in regime di esenzione ed il relativo valore complessivo, fermo restando che le operazioni sono presidiate solo se di valore unitario superiore a 10.000 euro.

2. Operazioni ordinarie a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

2.1 Per le operazioni ordinarie e non riservate alla competenza deliberante dell'Assemblea o del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 cod.civ. o per disposizione statutaria, sono previste procedure di presidio semplificate a condizione che:

- la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine la Banca tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla tipologia della controparte, alla dimensione e tempistica dell'operazione;
- le operazioni siano concluse a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard";
- venga fornita con cadenza trimestrale agli Amministratori indipendenti, mediante la ricezione di apposita reportistica, adeguata informativa ex-post, anche su base aggregata, sulle operazioni concluse anche al fine della verifica in merito alla corretta applicazione delle condizioni di esenzione;
- se del caso, gli Amministratori indipendenti possono formulare pareri o osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della Banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive;
- l'organo deliberante fornisca al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale una periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

2.2 Le Operazioni (di minore rilevanza) ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:

- restano singolarmente escluse dall'applicazione dei presidi previsti per la fase pre-deliberativa e di delibera di questo Regolamento ma cumulano in capo allo

stesso soggetto controparte correlato o connesso, in modo da poter verificare la sussistenza di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario tale che le operazioni superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di maggiore rilevanza di cui all'art. 7, comma 1;

- concorrono alla determinazione dei limiti per l'assunzione di attività di rischio di cui alla Sezione II di questo Regolamento.

3. Operazioni urgenti

3.1 Non sono previste deroghe alle procedure deliberative in caso di urgenza.

4. Operazioni con Società controllate o sottoposte a influenza notevole

4.1 In presenza di controllo o influenza notevole, esercitati da BPAA sulla controparte, le procedure deliberative previste da questo Regolamento sono disapplicate a condizione che nell'operazione non vi siano "significativi" interessi di altri Soggetti collegati o Parti Correlate Consob. Le operazioni con Società controllate o sottoposte a influenza notevole sono segnalate al Comitato Amministratori indipendenti, con frequenza almeno annuale, tale che possano essere adeguatamente monitorate ai fini di eventuali interventi correttivi.

4.2 L'incidenza della significatività è effettuata caso per caso in base alla seguente definizione di interesse significativo:

- partecipazione al capitale della controllata / sottoposta a influenza notevole, controparte nell'operazione che comporti l'esercizio di influenza notevole;
- presenza di sistemi di remunerazione del "personale più rilevante" che considerano in misura rilevante i risultati di periodo conseguiti con la controllata / sottoposta a influenza notevole, controparte nell'operazione;
- non è dato alcun interesse significativo dalla condivisione di Esponenti aziendali o altro personale più rilevante.

5. Altre esenzioni

5.1 Sono altresì escluse dalla nozione di Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione di questo Regolamento:

(i) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;

(ii) i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione;

(iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

Art. 16 Operazioni in regime art. 136 TUB

1. Ambito soggettivo di applicazione

1.1 L'art. 136 TUB prevede una disciplina deliberativa rafforzata qualora "chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca" intenda "contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla".

1.2 La disciplina di cui all'art. 136 TUB è dunque applicabile a operazioni che vedono come controparti la Banca e gli Esponenti aziendali²¹ e i soggetti ad essi riconducibili, ossia, a titolo esemplificativo:

- le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente; in questi casi, spetta al Consiglio di amministrazione valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'Esponente;
- i soggetti legati ad uno o più Esponenti da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico, dello studio professionale o altra entità di cui l'Esponente sia associato, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'esponente);
- le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente.

1.3 Ferma la possibilità che ricorra, in concreto, un interesse conflittuale ex art. 2391 cod. civ., non danno luogo a Operazioni in regime art. 136 TUB le operazioni tra la Banca e società non controllate nelle quali gli Esponenti rivestano cariche di amministratore o sindaco, ovvero società in cui gli Esponenti detengono partecipazioni di minoranza²².

2. Ambito oggettivo di applicazione

2.1. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica ed esclusiva agli Esponenti o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte;
- operazioni e servizi che comportano l'erogazione di credito;

²¹ Ivi inclusi i Sindaci supplenti. Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 1, laddove prevede che "*in ottica di cautela, si ritiene opportuno che la procedura trovi applicazione anche nei confronti dei sindaci supplenti*".

²² Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo II, Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 4.

- operazioni e servizi che non comportano l'erogazione di credito, se resi agli Esponenti a condizioni diverse da quelle standard offerte alla clientela o ai dipendenti.

2.2. Il disposto dell'art. 136 TUB trova applicazione per tutte le obbligazioni a scadenza indeterminata o per le quali sono mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.), anche nei seguenti casi;

- finanziamenti accordati a un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente della Banca;
- obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca.

2.3. Nei casi indicati occorrerà dunque procedere all'attivazione della procedura deliberativa aggravata di cui al successivo comma al sorgere dei presupposti di cui all'art. 136 TUB e, per le operazioni a termine, al momento di un'eventuale modifica delle condizioni.

3. Esenzioni

3.1. Fermo quanto previsto dal precedente comma 2, l'art. 136 TUB non trova applicazione in caso di operazioni:

- che non comportano erogazioni di credito,
- di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine, apertura di depositi)

quando queste sono rese agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

4. Procedura deliberativa

4.1. Il parere del Comitato Amministratori indipendenti è limitato alla valutazione di correttezza formale non vincolante dell'istruttoria con rappresentazione delle lacune o inadeguatezze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.

4.2. Eccetto i casi di attribuzione, per legge o statuto sociale, al voto dell'Assemblea, le Operazioni in regime art. 136 TUB sono deliberate dal Consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole di tutti i membri effettivi del Collegio sindacale.

4.3. Ai fini della deliberazione non è necessaria la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, ma è sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni.

4.4. È, invece, necessaria la presenza di tutti i membri effettivi del Collegio sindacale. Quando, per qualsiasi motivo, uno di essi non abbia presenziato alla seduta del Consiglio nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Banca e va constatata nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino alla data in cui sia intervenuta tale approvazione, la possibilità di dare corso all'operazione.

4.5. La delibera – che deve essere assunta con l'astensione dell'esponente interessato – deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica

dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

Art. 17 Rapporti con soggetti rilevanti ai fini dell'art. 88 della direttiva 2013/36/UE

1. Con l'atto di emanazione del 35° aggiornamento Banca d'Italia ha disposto l'obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.
2. I prestiti concessi ai membri dell'Organo di gestione e alle loro Parti correlate (come definiti al precedente art. 2) devono essere adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
3. A questo scopo la Banca documenta le operazioni di finanziamento erogate a Amministratori, Sindaci, Direttore generale e Vicedirettori generali nonché alle parti ad essi correlate ove, ai fini del presente articolo, per "parte correlata" si intende:
 - a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di uno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
 - b) un'entità commerciale nella quale un soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo o un suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.
4. Nei confronti delle operazioni rientranti unicamente in tale categoria non trovano applicazione in nessun caso i presidi procedimentali, deliberativi ed informativi disposti dal presente Regolamento.

Art. 18 Operazioni compiute da dipendenti e collaboratori a contratto

1. Fermo ogni maggiore onere da normativa esterna o da altro codice o regolamento aziendale, qualora un dipendente o collaboratore a contratto, in un determinato affare della Banca sia portatore di un interesse proprio o di terzi, è obbligato a trasparenza e è fatto divieto di porre in essere ogni attività. In particolare:
 - 1.1 ai dipendenti è vietato di compiere in proprio, in ambiente operativo IT della Banca, se non attraverso i canali virtuali abilitati²³, transazioni contabili su conti a loro intestati o cointestati ovvero dei quali sono autorizzati a disporre;
 - 1.2 il personale dipendente e i collaboratori a contratto, anche agli effetti del codice etico, dei codici di condotta nonché dei regolamenti aziendali, comunque denominati, diretti

²³ Tali operazioni possono essere svolte presso i terminali self e attraverso gli applicativi internet banking.

ad assicurare il presidio delle operazioni personali o per conto di soggetti capaci di esercitare influenza, devono dichiarare al proprio superiore gerarchico la natura, i termini, l'origine e la portata di ogni interesse potenziale o reale che loro abbiano, per conto proprio o di terzi, in uno specifico affare della Banca. In tali fattispecie

- nella concessione del credito, sono sospesi i poteri deliberativi del portatore d'interesse;
- eccetto per i contratti di lavoro dipendente o di collaborazione esterna, negli accordi che implicano il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra le parti ⁽²⁴⁾, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, le competenze gestionali sono attribuite ai livelli gerarchici superiori.

Art. 19 Gestione delle operazioni successivamente alla loro conclusione

1. Quando un'Operazione con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati già posta in essere conduca successivamente ad accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali, in relazione a questi ultimi troveranno comunque applicazione le disposizioni del presente Regolamento relative alle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati.
2. Quando un'Operazione con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati già posta in essere dia luogo successivamente a perdite o passaggi a sofferenza, deve essere inviata al riguardo un'apposita informativa completa e tempestiva al Comitato Amministratori indipendenti, che avrà facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi competenti.

²⁴ Ad es. contratti fornitori, pubblicità, sponsorizzazioni.

SEZIONE - IV Flussi informativi

Art. 20 Informativa al mercato

1. In ottemperanza al Regolamento Consob e fermo ogni altro vincolo di informazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR e dell'art. 114 TUF, BPAA assolve agli obblighi di trasparenza verso il mercato

1.1 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (ma con Parti Correlate Consob, e, quindi, con esclusione delle operazioni con soggetti qualificabili quali Soggetti Collegati ma non Parti Correlate Consob):

mettendo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Banca e sul sito www.volksbank.it, il Documento informativo di cui all'allegato 4 del Regolamento Consob²⁵ e ogni documento accessorio (compresi gli eventuali pareri del Comitato Amministratori indipendenti o degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art. 3.5 di questo Regolamento), entro sette giorni dalla delibera dell'operazione ovvero qualora l'approvazione riguardi una proposta contrattuale, dalla conclusione, anche in forma preliminare, del contratto ovvero, per le operazioni di competenza assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre a delibera dell'Assemblea. Il termine è aumentato a quindici giorni quando la maggiore rilevanza sia determinata da cumulo di operazioni tra loro omogenee o facenti parte di un disegno unitario.

Copia della documentazione è inviata contestualmente a Consob.

1.2 per le operazioni di minore rilevanza:

non è previsto un obbligo di comunicazione, salvo per le operazioni concluse nonostante il parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti: per queste, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, viene messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Banca e sul sito www.volksbank.it, un documento informativo, approvato dal Consiglio, contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni deliberate in presenza del parere contrario del Comitato Amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque a effettuare tali operazioni; il documento informativo è corredato dal parere del Comitato.

1.3 per le delibere-quadro:

mettendo a disposizione del pubblico il Documento informativo di cui all'allegato 4 del Regolamento Consob con le modalità e i termini previsti per le Operazioni di maggiore

²⁵ Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, (i) il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino la soglia che identifica le operazioni di maggiore rilevanza (rilevando a tal fine anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere), e (ii) qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del Documento Informativo si estende a 15 (quindici) giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza (ovvero dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'operazione o del contratto che determina la rilevanza, nel caso in cui le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate). Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato n. 4 del Regolamento Consob.

rilevanza, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera-quadro superi la soglia di maggiore rilevanza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate.

2. Se un'operazione con soggetti rientranti nella definizione di Parte Correlata Consob è soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17 Regolamento MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico la Capogruppo riporta anche le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione dell'operazione;
 - b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è soggetto rientrante nella definizione di Parte Correlata Consob, e la descrizione della natura della correlazione;
 - c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione sull'eventuale successiva pubblicazione del relativo Documento Informativo;
 - e) la procedura seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob;
 - f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario del Comitato.

Art. 21 Segnalazioni di Vigilanza

1. Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono comunicate a Banca d'Italia secondo le prescrizioni di segnaletica prudenziale.

Art. 22 Informativa finanziaria periodica

1. Fermi gli obblighi previsti in materia di informativa di bilancio IAS 24 relativamente alle operazioni con Parti Correlate e Soggetti collegati, BPAA, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob 17221/2010, inserisce nella relazione annuale e intermedia sulla gestione:
 - 1.1 informazioni sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche mediante riferimento ai relativi documenti informativi pubblicati e, occorrendo, con gli eventuali aggiornamenti; la relazione intermedia riporta altresì le modifiche, rispetto l'ultima annuale, delle operazioni che impattano in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati di gestione;
 - 1.2 sulle altre eventuali singole operazioni ai sensi dell'art. 2427, comma 2, cod.civ. concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale.

2. Questo Regolamento è inserito nella relazione sull'andamento della gestione, anche mediante riferimento alla sua pubblicazione sul sito www.volksbank.it, ferma la comunicazione in Assemblea soci.
3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle regole adottate dalla Banca con questo Regolamento e ne riferisce in Assemblea soci.

Art. 23 Informativa verso il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e il Comitato Amministratori indipendenti

1. Affari societari e legali presenta al Consiglio di amministrazione della Banca un'informativa trimestrale sull'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati. L'informativa in adunanza è intesa assolta anche al Collegio sindacale.
2. Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato Amministratori indipendenti sono singolarmente comunicate, non appena deliberate, dal Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale.
3. Gli Amministratori, il Direttore generale e le Funzioni apicali della struttura organizzativa aziendale informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione di questo Regolamento cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

SEZIONE – V Controlli interni e responsabilità

(Vigilanza sul rispetto del Regolamento)

Art. 24 Politiche in materia di controlli sulle attività di rischio e altre operazioni con soggetti collegati

1. Le politiche previste alla seguente sezione, adottate da BPAA in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati (di seguito le “Politiche”), sono volte ad assicurare che gli assetti organizzativi siano adeguati rispetto il profilo della Banca e che i limiti prudenziali (Sezione II) e gli standard di presidio delle attività (Sezioni III e IV) siano efficaci rispetto le finalità di Vigilanza.
2. Il Consiglio di amministrazione, previo formale parere motivato del Comitato Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale, entrambi vincolanti, aggiorna le Politiche, in questo Regolamento.
Rilevano altresì regole e principi contenuti nella regolamentazione adottata dalla Banca tempo per tempo vigente.
3. Le Politiche, indipendentemente dal documento aziendale che le illustra, sono comunicate all’Assemblea soci e sono tenuti a disposizione per eventuali richieste di Banca d’Italia.
4. Le Politiche, in particolare:
 - 4.1 individuano, in relazione al profilo della Banca e alle sue strategie, i settori di attività e le tipologie di rapporto economico, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
 - 4.2 stabiliscono la propensione al rischio, ovvero l’incidenza dell’esposizione massima dell’attività di rischio verso l’insieme di tutti i soggetti collegati, ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di vigilanza e coerente con il profilo e le strategie della Banca²⁶;
 - 4.3 disciplinano i processi organizzativi idonei a censire i soggetti collegati e a gestire i presidi operativi e informativi disposti da questo Regolamento o altra normativa aziendale;
 - 4.4 disciplinano i processi di controllo a garanzia della regolare misurazione e gestione dei rischi oggetto di questo Regolamento e verifica della corretta impostazione delle Politiche e della loro applicazione²⁷.

Art. 25 Settori di attività e tipologie di rapporto economico con soggetti collegati e in potenziale conflitto d’interesse

1. Interessi in conflitto con quello della Banca possono determinarsi, in via generale, in ogni operazione posta in essere da Banca Popolare dell’Alto Adige per conseguire il proprio

²⁶ Cfr. art. 25.

²⁷ Cfr. art. 26.

scopo sociale. I settori di attività in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse, coincidono con la classificazione e le distinzioni delle operazioni di cui al precedente art. 7.

2. BPAA ha stabilito regole di comportamento, presidi di separatezza organizzativa e direttive di processo operativo, per prevenire interessi diversi da quelli dell'impresa nell'esercizio della propria attività e, al loro verificarsi, affinché venga comunque preservato l'interesse della Banca.

Art. 26 Propensione al rischio nell'attività verso l'insieme dei soggetti collegati

1. L'incidenza dell'esposizione massima delle attività di rischio verso il perimetro di tutti i soggetti collegati, a norma delle disposizioni di Vigilanza e di questo Regolamento, è stabilita nel Regolamento di gestione dei rischi, deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Funzione Risk management e con il parere del Comitato Rischi.
2. L'incidenza è calcolata in termini di rapporto massimo tra le predette esposizioni e il Patrimonio di vigilanza della Banca e considera il rapporto tra l'esposizione verso l'insieme dei soggetti collegati e la complessiva esposizione della Banca.
3. La propensione al rischio è sottoposta, di norma, a verifica annuale.
4. La Funzione Risk management monitora in via continuativa i limiti prudenziali di esposizione verso l'insieme di tutti i soggetti collegati e riferisce in merito con report mensile al Comitato Rischi e al Comitato Amministratori indipendenti e al Consiglio di amministrazione.

Art. 27 Funzioni, unità organizzative coinvolte e responsabilità

1. L'elaborazione e la verifica dell'operatività prevista in questo Regolamento coinvolge le seguenti Funzioni e unità organizzative:
 - 1.1 Affari societari e legali, che
 - coordina la redazione del Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Affari societari e legali si avvale delle singole Funzioni aziendali competenti per le materie di riferimento;
 - funge da Segreteria del Comitato Amministratori indipendenti.
 - 1.2 La Funzione Risk management, che
 - cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati e verifica anche il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento;
 - redige la relazione per il Comitato Rischi, il Comitato Amministratori indipendenti, il Collegio sindacale e il Consiglio di amministrazione in sede di determinazione della propensione al rischio nelle operazioni con soggetti collegati, entro il più ampio perimetro del "Regolamento di gestione dei rischi";
 - supporta Affari societari e legali nell'applicazione delle metodologie di calcolo volte ad identificare le Operazioni di maggiore rilevanza;

- 1.3 La Funzione Compliance, che
- verifica l'esistenza e l'affidabilità di sistemi e procedure idonei ad assicurare il rispetto della normativa e
 - riferisce al Comitato Amministratori indipendenti, al Collegio sindacale e al Consiglio di amministrazione all'atto della revisione del Regolamento.
- 1.4 La Funzione Internal Audit, che
- verifica l'osservanza del Regolamento e riporta eventuali anomalie agli Organi aziendali;
 - redige la relazione per il Comitato Amministratori indipendenti, il Comitato Rischi, il Collegio sindacale e il Consiglio di amministrazione sull'esposizione globale Banca ai rischi da operazioni con soggetti collegati e da altri conflitti d'interesse nonché in merito all'idoneità degli assetti organizzativi e di controllo posti in essere per presidiare tali rischi, proponendo, se del caso, il riesame del Regolamento e degli assetti organizzativi e di controllo.
- 1.5 Il Comitato Amministratori indipendenti, che
- in sede di riesame delle Politiche in questo Regolamento e delle parti stabilite con altra normativa aziendale,
 - i. valuta e propone in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni;
 - ii. valuta e propone nella verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali della Banca;
 - iii. rilascia al Consiglio di amministrazione deliberante analitico e motivato parere preventivo, vincolante, in merito al riesame effettuato.
- 1.6 Il Comitato Rischi, che
- rilascia parere al Consiglio di amministrazione nella determinazione della propensione al rischio nelle operazioni con soggetti collegati.
- 1.7 Il Collegio sindacale, che
- rilascia al Consiglio di amministrazione analitico e motivato parere preventivo, vincolante, nelle delibere di revisione di questo Regolamento, in ordine all'idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di Vigilanza.
- 1.8 Il Consiglio di amministrazione, che
- aggiorna con periodicità, di norma annuale, su proposta della Funzione Risk management e parere del Comitato Rischi la determinazione della propensione al rischio della Banca;
 - verifica e approva le Politiche, previo parere rilasciato dal Comitato Amministratori indipendenti e dal Collegio sindacale.
- 1.9 L'Assemblea soci, che
- è informata delle Politiche dei controlli interni adottate, indipendentemente dal documento aziendale che le illustra.

SEZIONE - VI Approvazione e modifiche

Art. 28 Approvazione e modifiche

1. Questo Regolamento è sottoposto a verifica almeno annuale. In tale sede, le unità organizzative coinvolte e le Funzioni di controllo, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse²⁸, verificando in particolare,
 - l'adeguatezza delle Politiche rispetto le caratteristiche e strategie della Banca;
 - la loro conformità alle norme;
 - la loro efficacia nella prevenzione e gestione del conflitto di interesse.
2. Il Regolamento è modificato con delibera del Consiglio di amministrazione previo analitico e motivato parere vincolante del Comitato Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale in ordine all'idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di Vigilanza.
3. Il Regolamento è rubricato nel data base informativo a diffusione aziendale. Le modalità operative sono descritte nei Manuali di processo interni. La Direzione generale porta avanti una costante opera di sensibilizzazione della struttura aziendale, ad ogni livello di responsabilità, circa il puntuale rispetto delle procedure.
4. Il Regolamento è pubblicato sul sito www.volksbank.it.
5. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle Disposizioni Banca d'Italia e al Regolamento Consob.

²⁸ Cfr. Sezione V.

Cronografia del documento

INFORMAZIONI DI REDAZIONE		
Titolo	Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati	
Organo deliberante	Consiglio di Amministrazione	19/05/2023
Data decorrenza edizione in vigore	22/05/2023	

	Numero	Data delibera Cda	Data approvazione Assemblea soci	Data presa visione	Parere altro organo competente
Edizione	1	25/10/2010	Non prevista	Data	Testo
Edizione	2	22/06/2012	Non prevista	Data	Testo
Edizione	3	25/10/2013	Non prevista	Data	Testo
Edizione	4	23/10/2015	Non prevista	Data	Testo
Edizione	5	21/06/2019	Non prevista	Data	Testo
Edizione	6	11/06/2021	Non prevista	Data	Testo
Edizione	7	17/12/2021	Non prevista	15/12/2021 13/12/2021	Collegio sindacale; Comitato Amministratori indipendenti
Edizione in vigore	8	19/05/2023	Non prevista	18/05/2023 15/05/2023	Collegio sindacale; Comitato Amministratori indipendenti

STRUTTURE COINVOLTE

Destinatario	Tutti
Unità organizzativa responsabile Altra Unità organizzativa responsabile coinvolta	AGA - Affari Societari e Legali Da compilare
Redattore	Ilaria Pinzan
Tassonomia AbiLab	4.8 GESTIONE ORGANI SOCIALI E PARTECIPAZIONI